

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 437)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1959 (V. Stampato n. 754)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 MARZO 1959

**Provvedimenti in materia di tasse di concessione governativa
sugli abbonamenti alle trasmissioni televisive**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tassa di concessione governativa riguardante i libretti di abbonamento alle trasmissioni televisive per uso privato, istituita con la legge 10 dicembre 1954, n. 1150, modificata, quanto alla misura, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1413, può essere corrisposta, nel caso di pagamento rateale del canone di abbonamento alle trasmissioni

televisive, a rate uguali, alle scadenze stabilite per le singole rate di abbonamento, insieme con le rate stesse.

In tal caso, la tassa è dovuta nella misura di lire 1.020, per ciascuna rata semestrale o di lire 530 per ciascuna rata trimestrale.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1959.